

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2001 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 EUR/ha a decorrere dal raccolto 1996, per un periodo di otto anni.»

considerando quanto segue:

2) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

(1) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede la fissazione dell'importo dell'aiuto per il luppolo prodotto nella Comunità per il quinquennio compreso tra il raccolto 1996 e il raccolto 2000.

«d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a tre anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa.»

(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nella Comunità europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra.

3) All'articolo 18, secondo comma, la data del 1° settembre 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2003.

4) È soppresso l'articolo 19.

5) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

(3) È opportuno prorogare per un periodo di tre anni l'importo dell'aiuto attualmente in vigore e prevedere una relazione riguardante tale nuovo periodo.

«Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del luppolo (in prosieguo "il Comitato").

2. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

(4) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 345.

⁽²⁾ Parere reso il 13 giugno 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Parere reso il 25 aprile 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.